



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
DIVISIONE II – AFFARI GENERALI E GIURIDICI

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**Oggetto: Rete Nazionale DVBT-T/T2 e DAB-DAB+ \_\_ Fornitura di n. 10 sonde di misura ROVER EXAMINER, corredate di antenne, cavi e accessori utili alla relativa installazione, e n. 2 server compatibili con quelli già esistenti.**

### **PREMESSA**

L'evoluzione tecnologica in ambito televisivo ha compiuto notevoli cambiamenti con l'introduzione delle tecniche di modulazione digitale, che consentono una migliore efficienza spettrale consentendo all'interno del canale televisivo la trasmissione di numerosi programmi. Tra il 2021 e il 2023 si compirà un ulteriore sviluppo passando dall'attuale standard DVB-T al più efficiente DVB-T2, liberando contestualmente 10 canali televisivi, dal 51 al 60, le cui frequenze saranno cedute ai servizi di telefonia mobile.

La realizzazione delle Rete in oggetto si configura come un progetto sperimentale e, pertanto, le caratteristiche tecniche delle sonde utilizzate, prodotte dalla società ROVER Instruments, su apposite specifiche tecniche fornite dalla DGAT, sono oggetto nel tempo di continua evoluzione tecnica e miglioramento.

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Trattativa diretta in ambito MePA, per la fornitura ed installazione **di n. 10 sonde di misura EXAMINER** compatibili con gli standard DVB-T/T2, DAB/DAB+, FM, corredate di antenne, cavi e accessori utili alla relativa installazione, **e n. 2 server** tipo LENOVO ThinkSystem ST550, o di altro produttore ma di caratteristiche tecniche simili, da porre in parallelo a quelli già esistenti. (Cfr. **Capitolato tecnico**).

### **ARTICOLO 2 - COSTO DELLA FORNITURA**

Il costo della fornitura ed installazione delle sonde e dei server è stimato in € 39.000,00 oltre l'IVA. L'importo della presente fornitura sarà quello che risulterà offerto dalla Società tramite il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta e che risulterà presente sul MePA. Il prezzo finale non sarà soggetto a variazione.

### **ARTICOLO 3 – TERMINI DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere **approntata alle verifiche di conformità entro 60 (sessanta) giorni naturali** e consecutivi dalla data del provvedimento con il quale la DGAT ordinerà la stessa.

### **ARTICOLO 4 - DOCUMENTI INERENTI AL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il rapporto contrattuale, relativamente alla Trattativa Diretta di cui trattasi, sarà disciplinato dalle clausole del presente Capitolato d'oneri. La sottoelencata documentazione che verrà inserita nella Trattativa sul Me.PA., dovrà essere restituita controfirmata digitalmente per accettazione da parte della Società interessata e trasmessa tramite PEC all'indirizzo: [dgat.div02@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div02@pec.mise.gov.it).

- **Capitolato Tecnico**
- **Capitolato d'oneri**
- **Documento di gara unico europeo (DGUE)**
- **Patto di Integrità**
- **Dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle dichiarazioni rese avverrà, ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 216, comma 13, attraverso il sistema dell'AVCpass, reso disponibile



dall'ANAC, con la delibera attrattiva n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del suddetto decreto legislativo. **La Società pertanto, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass e dovrà inviare la documentazione attestante la costituzione della garanzia definitiva oppure, laddove richiesto, l'esonero della stessa previo miglioramento del prezzo della fornitura in misura non inferiore all'1%, applicato direttamente all'offerta, come indicato nell' art. 10 del presente Capitolato.**

#### **ARTICOLO 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**L'offerta da parte del fornitore deve essere presentata entro le ore 12.00 dell'8 settembre 2021.** L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **ARTICOLO 6 - PENALE PER IL RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione del servizio rispetto ai termini previsti nell'ordine/contratto sarà applicata una penale pari a 0,4 % del valore della prestazione stessa.

La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo complessivo; nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni), la DGAT potrà dichiarare risolto il provvedimento contrattuale e porre in essere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 7 - PAGAMENTO**

Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla fornitura di cui trattasi avverrà in un'unica soluzione alla consegna dei materiali richiesti, previa presentazione di idonea fatturazione elettronica.

Come previsto dalla normativa vigente, la liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è **60T2TDS**.

#### **ART. 8 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO:**

Il contratto concluso sul ME.P.A. (documento di stipula sottoscritto digitalmente dal PO) e il presente Capitolato d'oneri costituente parte integrante e sostanziale del contratto sono assoggettati all'imposta di bollo del valore di Euro 16,00 ciascuno, da assolversi con le modalità previste dall'art. 3 dell'Allegato A del D.P.R. 642/1972. L'assolvimento è a carico dell'affidatario, che dovrà inviare alla D.G.A.T. l'attestazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi relativi all'imposta di bollo.

#### **ART. 9 - GARANZIA**

Dalla data di approvazione delle verifiche di conformità aventi esito positivo, la Società garantisce il buon funzionamento del servizio reso per un periodo della durata di **24 mesi**, assumendo l'obbligo di ripristinare gli eventuali malfunzionamenti senza alcun addebito.

#### **ARTICOLO 10 – CAUZIONE (GARANZIA DEFINITIVA)**

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale cauzione dovrà essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o, altresì, in contanti presso l'istituto bancario prescelto dalla Società.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,*



*la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”.*

**In alternativa, tenendo conto del valore del contratto e delle condizioni di pagamento in un'unica soluzione alla consegna della fornitura, della solidità accertata della società, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza al contenimento sostenibile dei costi, è ammesso l'esonero della garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo della fornitura in misura non inferiore all'1%, applicato direttamente all'offerta, sulla base di quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, che testualmente recita “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.**

#### **ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA**

Nell'esecuzione della fornitura, la Società affidataria del servizio dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Società è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni



contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

La Società è altresì responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone degli Ispettorati Territoriali, sedi del servizio e/o a strutture di terzi presso i quali l'Ispettorato è oggetto di ospitalità funzionale dei propri impianti, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale durante l'esecuzione della fornitura.

#### **ARTICOLO 12 - ONERI PARTICOLARI PER LA SOCIETA' FORNITRICE**

- a) Non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali.
- b) La Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio di cui trattasi sollevando, nel contempo, la DGAT ed ogni Ispettorato Territoriale interessato.

#### **ARTICOLO 13 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA SOCIETA'**

Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:

- a) l'esecuzione di quanto specificato nel presente Capitolato;
- b) il risarcimento alla DGAT, per eventuali danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
- c) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per la DGAT.

#### **ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietato cedere, anche parziale, il contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione.

#### **ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

#### **ART. 16 – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

La fornitura e l'installazione di n. 10 sonde di misura e n. 2 server, oggetto del presente capitolato d'oneri e del capitolato tecnico contenente tutti i dettagli tecnici della fornitura stessa e degli accessori a corredo, sarà sottoposta a verifiche di conformità, come previsto dal d.lgs. 50/2016 art. 102. Le modalità delle operazioni di tali verifiche saranno comunicate con separata corrispondenza e saranno effettuate alla presenza di funzionari tecnici della DGAT, appositamente incaricati, che avranno il compito di verificare la rispondenza di quanto commissionato alla Società ai requisiti indicati nel Capitolato tecnico.

Al termine delle relative operazioni sarà redatto l'apposito verbale sottoscritto dalle parti convenute.

#### **ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE**

Il Foro di Roma è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie inerenti la presente procedura.

#### **ARTICOLO 18 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA**



Qualora nel corso di esecuzione della prestazione richiesta si renda necessaria una variazione in aumento, ovvero risultino opportuni eventuali dettagli non ben definiti nel presente capitolato e che rappresentino effettivi miglioramenti alla stessa progettazione, debitamente motivati, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi calcolati per redigere l'offerta economica.

Tale variazioni, nel rispetto del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

## **ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali di cui la DGAT entrerà in possesso in relazione alle attività svolte per effetto del presente procedimento, viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore Generale della DGAT. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 sono: [protezionedati@mise.gov.it](mailto:protezionedati@mise.gov.it), [protezionedati@pec.mise.gov.it](mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it); telefono: 064705.2039.

I dati personali conferiti dall'interessato sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2 ter del Codice privacy) ovvero al fine di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR).

Per l'informativa completa si rinvia alla Privacy Policy adottata dal Ministero dello sviluppo economico pubblicata al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito>.

## **ARTICOLO 20 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza durante la fornitura devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo SAPPINO

DIVISIONE II/ DIRIGENTE  
Carmela Smargiassi

Per la Società Rover Instruments